

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2808/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale 1**
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2809/84 del Consiglio, del 3 ottobre 1984, recante sospensione temporanea e totale dei dazi della tariffa doganale comune su tre prodotti della sottovoce ex 85.21 D II 4**
- Regolamento (CEE) n. 2810/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 2811/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 2812/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2813/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 525/82 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Polonia 13**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2814/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo 14**

(segue)

Sommario (segue)

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2815/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, recante terza modifica dei regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84 concernenti la vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di burro o di « ghee » verso determinate destinazioni 16**

Regolamento (CEE) n. 2816/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 18

Regolamento (CEE) n. 2817/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 20

Regolamento (CEE) n. 2818/84 della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

84/468/CEE :

- ★ **Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto 26**

84/469/CEE :

- ★ **Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto 27**

Rettifiche

- ★ **Rettifica alla decisione 84/269/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1984, che modifica, per la Repubblica federale di Germania, i limiti delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (GU n. L 132 del 18. 5. 1984) 28**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/84 DEL CONSIGLIO
del 3 ottobre 1984

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità, da un lato, il governo di Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, si sono consultati sulla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale;

considerando che, in attesa che vengano prese misure regolamentari nell'ambito della convenzione relativa alla conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, è opportuno limitare il livello delle catture per la stagione 1984/1985;

considerando che, al termine delle suddette consultazioni, le due delegazioni hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

⁽¹⁾ Parere reso il 13 settembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico settentrionale

A. Lettera del governo locale delle isole Færøer

Signor

le autorità delle isole Færøer hanno rilevato che la Comunità economica europea ha espresso qualche preoccupazione in merito alla pesca del salmone praticata nelle acque faeroesi.

Mi prego confermarLe che le autorità delle Færøer si sono impegnate, in attesa che vengano prese misure regolamentari nel quadro della convenzione sul salmone dell'Atlantico settentrionale, ad istituire le seguenti restrizioni alla pesca del salmone nelle acque faeroesi, per la stagione di pesca sotto indicata :

1. per la stagione compresa tra il 1° ottobre 1984 e il 31 maggio 1985, le autorità delle Færøer limiteranno a 625 tonnellate complessive di peso vivo di pesce intero il volume totale delle catture di salmone nelle acque faeroesi (zona di pesca soggetta alla giurisdizione delle isole Færøer);
2. la pesca del salmone non verrà praticata al di fuori della stagione di pesca di cui al paragrafo 1.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta stima.

*Per il
governo locale delle isole Færøer*

B. *Lettera della Comunità economica europea*

Signor

mi prego accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Le autorità delle isole Færøer hanno rilevato che la Comunità economica europea ha espresso qualche preoccupazione in merito alla pesca del salmone praticata nelle acque faeroesi.

Mi prego confermarLe che le autorità delle Færøer si sono impegnate, in attesa che vengano prese misure regolamentari nel quadro della convenzione sul salmone dell'Atlantico settentrionale, ad istituire le seguenti restrizioni alla pesca del salmone nelle acque faeroesi, per la stagione di pesca sotto indicata :

1. per la stagione compresa tra il 1° ottobre 1984 e il 31 maggio 1985, le autorità delle Færøer limiteranno a 625 tonnellate complessive di peso vivo di pesce intero il volume totale delle catture di salmone nelle acque faeroesi (zona di pesca soggetta alla giurisdizione delle isole Færøer);
2. la pesca del salmone non verrà praticata al di fuori della stagione di pesca di cui al paragrafo 1.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su quanto precede ».

Mi prego informarLa che la Comunità ha preso nota di quanto comunicato nella Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/84 DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1984

recante sospensione temporanea e totale dei dazi della tariffa doganale comune su tre prodotti della sottovoce ex 85.21 D II

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione dei prodotti contemplati dal presente regolamento è attualmente insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono perciò soddisfare al fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che la Comunità ha interesse a sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su tali prodotti;

considerando che, vista la difficoltà di valutare con esattezza la prossima evoluzione della situazione economica nel settore interessato, è opportuno adottare tale misura di sospensione soltanto temporaneamente, stabilendo la validità in base all'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati in appresso sono totalmente sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1984:

ex 85.21 D II Circuito elettronico di interfaccia per la generazione ed il controllo di segnali grafici su schermi televisivi (GTIA), realizzato in tecnologia N-MOS, munito di registri interni, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni esterne non superiori a 16 x 54 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata:

- una sigla di identificazione consistente nella o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:

CO 14805

- oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito GTIA: N-MOS avente le caratteristiche sopra descritte

ex 85.21 D II Circuito elettronico, realizzato in tecnologia N-MOS, facente la funzione di interfaccia con tastiera e di generazione di segnali audio e di numeri aleatori, con interfaccia seriale di ingresso/uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni esterne non superiori a 16 x 54 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata:

- una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:

CO 12294

- oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito N-MOS avente le caratteristiche sopra descritte

ex 85.21 D II Microassiemaggio di componenti attivi e passivi avente funzione di fornire 5 segnali diseguali ritardati a punti di contatto separati, inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 71 x 22 mm con non più di 14 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata:

- una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:

PE 21739

CO 60472

- oppure altra sigla di identificazione relativa a microassiemaggio avente le caratteristiche sopra descritte

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2810/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2221/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 ottobre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2221/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	70,03
10.01 B II	Frumento duro	119,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	74,71 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	67,96
10.04	Avena	48,25
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	61,33 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	2,45 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	89,34 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	111,61
11.01 B	Farine di segala	118,16
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	198,72
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	119,91

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (⁷) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2811/84 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 ottobre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,38	1,38	0,85
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2812/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1112/84 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'1 e il 2 ottobre 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	65,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	68,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	65,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	79,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	101,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 34,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,96
07.03 A II	14,96
15.17 B I a)	34,00
15.17 B I b)	54,40
23.04 A II	5,20

REGOLAMENTO (CEE) N. 2813/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 525/82 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, e l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 525/82 della Commissione⁽³⁾ ha derogato, ai fini di una corretta amministrazione, al regolamento (CEE) n. 3172/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1975/84⁽⁵⁾, escludendo il rilascio del titolo di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento in caso di esportazioni verso la Polonia di olio d'oliva della sotto-voce 15.07 A II b) della tariffa doganale comune; che nello stesso ordine di idee, occorre tener conto della situazione particolare dei prodotti in questione, per i quali la fissazione anticipata della restituzione è stata effettuata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 525/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 525/82, viene aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai prodotti per i quali è fornita la prova che una fissazione anticipata della restituzione ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1984, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2783/84⁽⁴⁾, stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁵⁾; che il paragrafo 1, lettera b), del suddetto articolo 12 fissa a 3,63 ECU per tonnellata il tasso della cauzione, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli di importazione per l'orzo, l'avena, il granturco ed il sorgo, per i quali il tasso della cauzione è di 7,25 ECU per tonnellata; che attualmente questi tassi sono troppo bassi per le importazioni dei cereali di base, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, nonché dei movimenti monetari e della durata di validità dei titoli di importazione;

considerando che è pertanto opportuno aumentare temporaneamente, sino al 31 luglio 1985, le cauzioni per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo;

considerando che, ai fini della chiarezza del testo, è necessario procedere all'attualizzazione degli importi di cauzione espressi in UC di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 utilizzando il coefficiente di conversione fissato nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 706/79 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ammonta a:

- a) 0,60 ECU per tonnellata in caso di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione, della restituzione o del prelievo all'esportazione;
- b) 3,63 ECU per tonnellata in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione dei prodotti delle voci e sottovoci 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, per i quali il tasso della cauzione è di 7,25 ECU per tonnellata;
- c) 12,09 ECU per tonnellata, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato anticipatamente;
- d) 9,67 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esclusi i prodotti della voce 11.07, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo;
- e) 12,09 ECU per tonnellata per i prodotti della voce 11.07, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo.

Tuttavia, per i titoli rilasciati in conformità dell'articolo 9 bis, la cauzione ammonta a:

- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1° gennaio al 30 aprile;
- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1° luglio al 31 dicembre.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 3. 10. 1984, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 3.

In tal caso, la cauzione :

- viene incamerata, se la destinazione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, non è stata precisata entro il termine previsto, in conformità di tale articolo,
- viene svincolata, in deroga all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80, soltanto se viene addotta la prova che il prodotto è giunto a destinazione; tale prova deve essere addotta conformemente al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75, per i titoli di importa-

zione che implicano la fissazione anticipata del prelievo, rilasciati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, della Commissione⁽¹⁾, a partire dal 5 ottobre 1984 e sino al 31 luglio 1985, il tasso della cauzione è di :

- 8 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II e 10.02 della tariffa doganale comune ;
- 12 ECU per tonnellata per i prodotti delle voci e sottovoci 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune ;
- 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2815/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

**recante terza modifica dei regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84
concernenti la vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere
esportato sotto forma di burro o di « ghee » verso determinate destinazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/84⁽⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/84, prevedono che il quantitativo minimo da vendere è di 100 tonnellate; che è opportuno ridurre tale quantitativo a 50 tonnellate per consentire l'esportazione in piccole partite;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2278/84 limita il periodo per il ritiro del burro a 45 giorni; che è opportuno portare tale periodo a sei mesi e precisare in quale momento le spese di magazzinaggio sono a carico dell'acquirente del burro; che occorre altresì rendere possibile l'utilizzazione di un quarto prodotto da incorporare per la trasformazione del burro secondo le modalità previste nell'allegato II, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2278/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2268/84 i termini « 100 tonnellate » sono sostituiti da « 50 tonnellate ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2278/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i termini « 100 tonnellate » sono sostituiti da « 50 tonnellate ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

— nella versione danese, i termini « ab lager » sono sostituiti dai termini « ab kølehus »,

— nella versione tedesca, i termini « ab Lager » sono sostituiti dai termini « ab Kühlhaus »,

— nella versione greca, i termini « στη θύρα αποθήκης » sono sostituiti dai termini « στην έξοδο από την ψυκτική αποθήκη »

— nella versione inglese, i termini « ex warehouse » sono sostituiti dai termini « ex refrigerated warehouse »,

— nella versione francese, il termine « départ » è sostituito dai termini « départ entrepôt frigorifique »,

— nella versione italiana, i termini « partenza magazzino » sono sostituiti dai termini « partenza magazzino refrigerato ».

3. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita, l'acquirente procede al ritiro del burro che gli è stato venduto. La quantità ritirata può essere frazionata, in quantità parziali di peso non inferiore a 15 tonnellate ».

4. All'articolo 6 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Qualora i versamenti di cui all'articolo 5 siano stati effettuati senza che il ritiro del burro abbia avuto luogo entro il termine fissato nel paragrafo 1, le spese di magazzinaggio del burro sono a carico dell'acquirente a decorrere dal primo giorno successivo all'ultimo giorno del termine fissato ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 259 del 28. 9. 1984, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.

5. All'articolo 10 :

- nella versione danese, il termine « overtagelsen » è sostituito dal termine « afhentningen »,
- nella versione francese, i termini « de la prise en charge » sono sostituiti dai termini « de l'enlèvement »,
- nella versione italiana, i termini « la presa in consegna » sono sostituiti dai termini « il ritiro »,
- nella versione olandese, i termini « de overname » sono sostituiti dai termini « het afhalen ».

6. All'allegato II, lettera b), viene aggiunto il seguente trattino :

« ovvero

- 600 g di un composto contenente almeno 90 % di sitosterolo ed in particolare 80 % di beta-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5$ -stigmastene-3 beta-olo) e al massimo il 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O = \Delta 5$ -ergostene-3-beta-olo) e 1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ stigmastadien-3-beta-olo) ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2816/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2714/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2807/84⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 ottobre 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2714/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 4. 10. 1984, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	114,80	108,76
11.01 E II ⁽²⁾	64,65	61,63
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	79,86	73,82
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	114,80	108,76
11.02 A V b) ⁽²⁾	64,65	61,63
11.02 B II c) ⁽²⁾	99,69	96,67
11.02 C V ⁽²⁾	99,69	96,67
11.02 D V ⁽²⁾	64,65	61,63
11.02 E II c) ⁽²⁾	114,80	108,76
11.02 F V ⁽²⁾	114,80	108,76
11.02 G II	51,36	45,32
11.04 C II a)	86,58	62,40 ⁽³⁾
11.04 C II b)	117,83	93,65 ⁽³⁾
11.08 A I	86,58	66,03
11.08 A IV	86,58	66,03
11.08 A V	86,58	33,01 ⁽³⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾	182,84	86,12
17.02 B II b) ⁽³⁾	132,52	66,03
17.02 F II a)	186,94	90,22
17.02 F II b)	129,24	62,75
21.07 F II	132,52	66,03
23.03 A I	263,36	82,02

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2817/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità

sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	0 6,00
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	0 0
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	18,00 25,00 — —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	16,00 16,00 14,00 13,00 12,00 11,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	16,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	16,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	16,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	16,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	146,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	139,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	124,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	117,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	16,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2818/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 102784⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84.
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	7,98
11.07 A II b)	56,13
11.07 B	65,41

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾

(Autorizzazione di una misura derogatoria nell'ambito di un progetto di convenzione tedesco-olandese)

(84/468/CEE)

Con lettere del 12 e 21 giugno 1984, i governi tedesco e olandese hanno comunicato alla Commissione, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, la loro intenzione di adottare una misura derogatoria alla sesta direttiva, intesa, nell'ambito di un progetto di convenzione tedesco-olandese, ad assoggettare interamente alla sola imposta sul valore aggiunto tedesca l'insieme dei lavori di costruzione e di manutenzione relativi allo spostamento del canale dell'Ems e all'estensione del porto di Emden. L'esecuzione di queste operazioni è a carico della Repubblica federale di Germania.

La Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera del 9 luglio 1984 dell'intenzione dei governi tedesco e olandese.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 27 della sesta direttiva, la decisione del Consiglio che autorizza tale misura derogatoria si considera acquisita se, entro due mesi a decorrere dall'informazione di cui al precedente comma, né la Commissione né uno Stato membro chiedono che la cosa sia discussa dal Consiglio.

Dato che né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto tale discussione entro detto termine, la decisione del Consiglio si considera acquisita in data 10 settembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾

(Autorizzazione per una deroga chiesta dal Regno Unito al fine di evitare talune frodi o evasioni fiscali)

(84/469/CEE)

Con lettera in data 17 gennaio 1984, il governo britannico ha comunicato alla Commissione, in applicazione delle succitate disposizioni, la sua intenzione di introdurre una misura di deroga alla sesta direttiva, allo scopo di evitare, istituendo un sistema particolare di riscossione dell'imposta, talune frodi o evasioni fiscali concernenti cessioni di oro, monete d'oro e cascami d'oro tra soggetti passivi.

Con lettera del 14 febbraio 1984 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda britannica.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 27 della sesta direttiva, la decisione del Consiglio che autorizza tale misura derogatoria è ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione di cui al precedente capoverso, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio.

Non avendo né la Commissione né alcuno Stato membro chiesto tale esame entro il termine prescritto, la decisione del Consiglio si considera acquisita in data 15 aprile 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica alla decisione 84/269/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1984, che modifica, per la Repubblica federale di Germania, i limiti delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 18 maggio 1984)

A pagina 50, ultima riga :

anziché : • 148 Karlstadt, Stadt

mit Karlstadt, Gambach, Stetten »,

leggi : • 148 Karlstadt, Stadt

mit Karlstadt, Gambach, Stetten, Heßlar ».
